

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Rep. 274 del 26/04/2022

**INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALOMBARA SABINA E
L'AZIENDA SPECIALE "a.s.t." REP. 263 DEL 29 GIUGNO 2021;**

L'anno duemilaventidue addì 26 del mese di aprile nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Palombara Sabina, sita in via Piave, n. 35 , avanti a me Dott. Luigino Lorenzini Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:

La Dott.ssa Anna Maria Carosini, Responsabile del Settore I, domiciliata per la carica presso il Comune di Palombara Sabina (Di seguito Comune) , in virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n. 15 del 14.02.2022;

E

Il sig. Marcello Martini nato a Roma il 06/04/1960, in qualità di Presidente dell' Azienda Speciale Territoriale "a.s.t." (di seguito "a.s.t.") con sede legale in Palombara Sabina Via Piave, n. 35, Codice fiscale e partita IVA n. 11745161007;

Premesso che

Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2011, ha approvato lo Statuto dell'Azienda speciale "Farmasabina" quale Ente per la gestione dei servizi farmaceutici comunali;

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 05 giugno 2018 sono state apportate modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale "Farmasabina" che ha cambiato denominazione in "Azienda Speciale Territoriale";

Statutariamente l' "a.s.t." è finalizzata all'erogazione di servizi di carattere sanitario, socio-assistenziale, educativi e culturali, nonché la gestione di servizi comunali, anche complementari o strumentali a quelli istituzionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dello Statuto del Comune;

In relazione alla nuova disciplina statutaria l' "a.s.t." risulta rispondente ai requisiti delle società cosiddette in "house providing" in quanto:

- ✓ è società a totale capitale pubblico;
 - ✓ è assoggettata alla disciplina del controllo analogo;
 - ✓ oltre l'80 per cento del fatturato della persona giuridica controllata è prodotto nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune quale amministrazione controllante;
- la scelta di affidamento è stata operata ai sensi degli artt. 5 e 192 del Codice degli appalti;
 - il Comune ha richiesto l'iscrizione all'elenco ANAC delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;

Richiamati

La deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio tra l' "a.s.t." e il Comune, quale atto d'indirizzo per il conferimento dei servizi attinenti:

1. la gestione dell'archivio corrente e storico, mantenendolo costantemente aggiornato, utilizzando anche il processo dell'informatizzazione;

2. il supporto agli organi collegiali nelle attività istituzionali quali collaborazione nella predisposizione delle sedute consiliari, di giunta nonché ausilio alle varie commissioni istituite presso l'Ente;

3. la conduzione delle attività riguardanti le comunicazioni ai cittadini sotto il profilo della trasparenza amministrativa nonché alla gestione dei vari social network;

4. la cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono le regole di un buon cerimoniale;

per il periodo dal 1° luglio 2021 al 14 aprile 2026;

Il contratto di Servizio n. di Rep. 263 del 29 giugno 2021 sottoscritto tra il Comune di Palombara Sabina e l' "a.s.t" per lo svolgimento dei servizi sopra elencati;

La Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29 dicembre 2021 con la quale sono stati affidati all' "a.s.t." i servizi: lampade votive, cimitero, parchi e giardini;

La Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 21 aprile 2022 con la quale è stato approvato lo schema di integrazione del contratto di servizio Rep. n. 263 del 29 giugno 2021 quale atto d'indirizzo per i servizi attinenti:

1. la manutenzione delle lampade votive ubicate nei cimiteri situati nel territorio del Comune;

2. le operazioni di tumulazione delle salme e la manutenzione delle aree cimiteriali sopra citate;

3. la manutenzione dei parchi e dei giardini ubicati nel territorio comunale;

per il periodo dalla sottoscrizione della presente integrazione fino al 14 aprile 2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE

Art. 1 - AFFIDAMENTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DISCIPLINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le parti approvano le premesse al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

2. La presente integrazione regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del Comune e di "a.s.t.", al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del Comune attraverso la gestione delle attività di seguito elencate.

3. La Dott.ssa Anna Maria Carosini, Responsabile del Settore I, domiciliata per la carica presso il Comune di Palombara Sabina, Codice Fiscale n. CRSNMR76P57H501U in virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n. 15 del 14 febbraio 2022 affida al sig. Marcello Martini nato a Roma il 06/04/1960, in qualità di Presidente dell' Azienda Speciale Territoriale "a.s.t." con sede legale in Palombara Sabina Via Piave, n. 35, Codice fiscale e partita IVA n. 11745161007, che accetta, senza sollevare eccezione o riserva alcuna, l'esecuzione dei seguenti servizi per il periodo dalla data di sottoscrizione della presente integrazione fino al 14 aprile 2026:

- la manutenzione delle lampade votive ubicate nei cimiteri situati nel territorio comunale;
- le operazioni di tumulazione delle salme e la manutenzione delle aree cimiteriali citate;
- la manutenzione dei parchi e dei giardini ubicati nel territorio comunale.

alle condizioni pattuite nelle offerte economiche che si intendono quali parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegate.

4. L'affidamento delle attività di cui sopra avviene secondo i principi dell' "in house providing" ex art. 16 D.Lgs. 17/2016, artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/ 2016, Linee Guida ANAC n 7 che le parti si impegnano a rispettare.

5. "a.s.t." si impegna all'applicazione dei principi generali cui si informa il presente contratto, il quale potrà essere eventualmente modificato ed integrato con gli atti degli organi competenti del Comune e della Azienda medesima.

6. Il Comune garantisce ad "a.s.t." la qualifica di unico affidatario.

Art. 2 - DURATA DELL'INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. 263 DEL 29 GIUGNO 2021

1. La presente integrazione al Contratto n. Rep. 263 del 29 giugno 2021 ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 14 aprile 2026;
2. Entro il termine di scadenza di cui al comma precedente, sarà possibile approvare un ulteriore contratto di servizio con eventuali modifiche ed integrazioni rispetto al presente, a seguito di espressa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi del Comune e, conseguentemente, di "a.s.t.". A tal fine le parti si impegnano ad avviare il procedimento di stipula del nuovo contratto nel semestre antecedente la scadenza.
3. "a.s.t." è, in ogni caso, impegnata a garantire, anche dopo la scadenza del termine – su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la continuità del servizio fino stipula di un nuovo contratto di servizio con a.s.t., ove sussistano le condizioni di legge che lo consentano, ovvero fino al completamento di una nuova procedura.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Società "a.s.t." per il pieno e perfetto adempimento della presente integrazione per tutta la durata di essa è stabilito come segue:
il corrispettivo annuo per il servizio conferito è di € 69.000,00 IVA esclusa in relazione ai corrispettivi così pattuiti il valore della presente integrazione rapportata alla durata del periodo è di € 276.000,00 IVA esclusa salvo incremento ove necessario.
2. L'importo dei corrispettivi stabiliti potrà variare in più o in meno nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dagli articoli 105 e 106 del Codice degli appalti, D.l.gs. 50/2016.
3. Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal Comune ad "a.s.t.", rispetto a quanto previsto dal presente contratto, saranno oggetto di specifici atti aggiuntivi.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi di contratto indicati al precedente articolo 3 sono finanziati con mezzi propri di bilancio comunale.

2. I pagamenti saranno effettuati secondo termini e modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia.

3. "a.s.t." emetterà fatture per un importo pari ad 1/12 del corrispettivo annuale, corredate dalla reportistica di cui al successivo art. 11.

4. Il Comune effettuerà il relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Comune stesso previa verifica della regolarità delle prestazioni contrattuali e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI E VARIAZIONI DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi stabiliti al precedente articolo 3 sono fissi e invariabili per il primo anno di durata del contratto. Eventuali modifiche degli stessi possono essere richiesti dalle parti a decorrere dal secondo anno contrattuale purché siano intervenute variazioni dei prezzi e dei costi standard desunti dall'offerta di "a.s.t." in misura superiore o inferiore complessivamente al 10%. Le parti concordano che è da ritenersi quale costo standard il costo del lavoro derivante dall'applicazione dell'apposito CCNL.

2. Per tutte le variazioni dei corrispettivi si applica l'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e tutta la normativa applicativa correlata, comprese le Linee Guida Anac espresse in materia.

ART. 6 - USO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI

A decorrere dalla data di stipula della presente integrazione il Comune concede in comodato gratuito ad "a.s.t." anche l'uso dei beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento di tutti i servizi affidati.



ART. 7 - PREROGATIVE E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

1. Sono riservate al Comune, attraverso deliberazioni di Consiglio o di Giunta, secondo competenza, ed attraverso quanto previsto dal successivo art 8, le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato di "a.s.t.", al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione/erogazione delle attività siano conformi al presente Contratto.


2. Il Comune si impegna a sostenere e favorire "a.s.t." anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti attività di competenza del Comune stesso.

Art. 8 - PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI "a.s.t."

1. "a.s.t." assume piena responsabilità, anche nei confronti dei terzi, della corretta realizzazione e delle attività svolte nell'ambito del presente Contratto.

2. "a.s.t." ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro, e nei regolamenti in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali; in particolare il personale dipendente di "a.s.t." ed adibito allo svolgimento delle attività strumentali di cui agli artt. 1 e 3 è obbligato all'osservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro dei dipendenti pubblici; pertanto la rilevazione delle presenze sarà effettuata secondo le modalità da concordarsi con il comune in attuazione di tutta la normativa di contrasto all'assenteismo.

3. "a.s.t.", nell'ambito dello svolgimento del servizio ad essa affidato, comunica tempestivamente al COMUNE le necessità di intervento e supporto, a cura del Comune, che siano al di fuori delle competenze della stessa "a.s.t."



ave

Art. 9 - COSTI DI ESERCIZIO

Sono a carico di “a.s.t.” e ricompresi nei corrispettivi pattuiti i costi di personale ed altri costi diretti ed indiretti come da offerta economica.

Art. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il Comune ha diritto ad effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni, nonché di chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, compresa la gestione finanziaria.

2. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità indicate al precedente comma 1, mira tra l'altro a:

- verificare il regolare funzionamento dell'attività, in relazione alla presente integrazione;
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

3. Qualora, a seguito dei controlli il Comune rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, provvede a notificare a “a.s.t.” specifica diffida.

4. La corrispondenza trasmessa dal Responsabile competente e/o persona da questo delegata nell'esercizio della vigilanza e del controllo regolamentata dal presente articolo, è trasmessa in copia al Segretario Generale del Comune.

ART. 11 – ESONERO DALL'OBBLIGO DI CAUZIONE - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. Il rappresentante del Comune dichiara che non sussiste l'obbligo di “a.s.t.” di prestare garanzia definitiva in quanto il contratto in oggetto non si configura come contratto di appalto cui è applicabile la relativa previsione normativa, ma come contratto di servizio con società in house providing. Inoltre la società affidataria del contratto di servizio in oggetto è dotata di solidità finanziaria tale da consentire di poterla escludere anche a norma dell'art. 54, comma 8, del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato).

2. "a.s.t." dichiara che l'unico soggetto responsabile della gestione del servizio conferito è la stessa "a.s.t.", manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo.

2. E' vietata, altresì, ogni forma di subappalto totale o parziale del presente contratto.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 si chiarisce che il presente contratto non può essere trasferito dalla Società a terzi, anche parzialmente, e non è praticabile l'affitto di rami di azienda o dell'intera azienda o la subconcessione. Anche ai fini della Legge 146 / 1990, le attività di cui all'art. 1 e 3 hanno la natura di servizio pubblico.

ART.13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della delibera Anac del 31.05.2017, n. 556, paragrafo 2.5 devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti "in house"); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società "in house" quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

Di conseguenza i corrispettivi corrisposti dal Comune ad "a.s.t." non sono soggetti all'obbligo della tracciabilità.



ave

ART. 14 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L' "a.s.t." dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e di essere in regola con l'applicazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

L'Azienda è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché le norme di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 54 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. - art.1 commi 44 e 45 L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013)

L' "a.s.t." con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto nonché alle norme di riferimento in oggetto riportate, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, a tal fine si dà atto che il Comune contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto provvede alla consegna di una copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La "a.s.t." si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. L'Azienda dichiara di prendere atto che la violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune è causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'inosservanza degli obblighi suddetti.



ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma del Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali le parti si danno atto che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'esercizio del contratto e agli adempimenti degli obblighi ivi prescritti. In relazione alla documentazione relativa al personale dipendente adibito ai servizi i dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo. A tal fine la "a.s.t." e suoi aventi causa in qualità di titolari dei suddetti dati hanno l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il Comune di Palombara Sabina tratterà i dati personali inerenti il presente contratto in forma sia cartacea che informatizzata e telematica ed inseriti in pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati dei dati. Il trattamento potrà essere effettuato da terzi in forza di legge o da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ove non sia resa obbligatoria in base a norme di legge e di regolamento la procedura di conservazione digitale dei documenti in relazione alle finalità del trattamento i dati potranno essere forniti dal Comune a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, ad amministrazioni finanziarie o enti/istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi, società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, a terzi interessati aventi diritto nell'ambito del contratto e del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi i diritti dell'appaltatore previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 016/679 cui si fa espresso rinvio.

Art. 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra Comune e "a.s.t." sorgano contestazioni sull'interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto e degli Allegati, il Segretario Comunale, con contestuale informazione alla Giunta Comunale, può notificare all'Organo di Amministrazione di "a.s.t." (o viceversa), mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

2. Su tali contestazioni le Parti si impegnano a ricercare un'amichevole soluzione, ferma la prerogativa di controllo "in house" del Comune; in caso di inefficacia di quanto sopra, sarà competente esclusivo il Foro di Tivoli.

ART. 18 – PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia che ne impongano la risoluzione anticipata.

2. Costituisce causa di decadenza dal contratto l'avverarsi di una delle condizioni riconducibili all'art. 80 del Codice degli appalti.



ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Società. Agli effetti della tassa di registro l'importo complessivo per il presente contratto è di euro € 276.000,00 oltre IVA nella misura del 22%, per cui si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

2. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico (MUI) ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto Presidente della Repubblica n. 642/1972, come modificato dal Decreto Ministeriale 22.2.2007, per l'importo di euro 45,00 (euro quarantacinque/00).

ART. 20 - NORMA DI RINVIO


1. I componenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016. Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persona di mia fiducia, composto da n. 13 pagine



Gene

intere a video. Del presente contratto, ho dato lettura alle parti, che trovandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo sottoscrivono i sopra citati, della cui identità sono certo, ha sottoscritto il presente atto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, nell'apposizione della propria firma autografa sul testo cartaceo dell'atto e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. Il dirigente firma digitalmente l'atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Io Segretario, di seguito all'acquisizione digitale dell'atto, ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale in quanto ho verificato che il contenuto dell'atto risponde alla volontà delle parti e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.


IL COMUNE

Dott.ssa Anna Maria Carosini



AST Azienda Speciale Territoriale

Sig. Marcello Martini



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigino Lorenzini

